



Bruxelles, 22.2.2021
COM(2021) 74 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea
nell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per quanto riguarda la notifica
di differenze rispetto all'annesso 6, parte II, della convenzione relativa all'aviazione
civile internazionale**

ALLEGATO

Differenze da notificare all'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale riguardo all'emendamento 37 dell'annesso 6 (Esercizio degli aeromobili), parte II (Aviazione generale internazionale - Velivoli), della convenzione di Chicago

1. DIFFERENZE DA NOTIFICARE

Nel corso della sua 219^a sessione, tenutasi dal 2 al 20 marzo 2020, il Consiglio dell'ICAO ha adottato vari emendamenti di numerosi annessi della convenzione di Chicago nei settori della sicurezza, dell'ambiente e della navigazione aerea, tra cui l'emendamento 37 dell'annesso 6, parte II.

In tale contesto, tenuto conto della pertinente legislazione dell'Unione, la differenza relativa all'emendamento 37 dell'annesso 6, parte II, sull'esercizio degli aeromobili nel settore dell'armonizzazione dei termini per le autorizzazioni, l'accettazione e le approvazioni (AAA) è notificata all'ICAO come segue.

2. DETTAGLI DELLE DIFFERENZE DA NOTIFICARE

2.1. EMENDAMENTO 37 DELL'ANNESSO 6, RELATIVO ALL'ESERCIZIO DEGLI AEROMOBILI, PARTE II

2.1.1. DESCRIZIONE

L'emendamento 37 dell'annesso 6, parte II, oggetto della presente decisione riguarda il settore dell'armonizzazione dei termini per le autorizzazioni, l'accettazione e le approvazioni (AAA).

2.1.2. DIRITTO PERTINENTE DELL'UNIONE

Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione¹.

2.1.3. TABELLA DELLE DIFFERENZE DA NOTIFICARE PER L'EMENDAMENTO 37 DELL'ANNESSO 6, PARTE II, NEL SETTORE DELL'ARMONIZZAZIONE DEI TERMINI PER LE AUTORIZZAZIONI, L'ACCETTAZIONE E LE APPROVAZIONI

Disposizione dell'annesso	Categoria della differenza	Dettagli della differenza	Osservazioni
2.4.17.2.2	C	Non attuata	L'EASA analizzerà l'eventuale integrazione delle norme in questione in un atto dell'Unione europea (fascicolo RMT.0392) e riferirà alla Commissione.
2.4.17.2.3	C	Non attuata	L'EASA analizzerà l'eventuale integrazione delle norme in questione in un atto dell'Unione europea (fascicolo RMT.0392) e

¹ GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1.

			riferirà alla Commissione.
--	--	--	----------------------------